

ALLEGATO "A"

***CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

INDICE

ARTICOLO 1	-	Oggetto del capitolato
ARTICOLO 2	-	Oggetto della concessione
ARTICOLO 3	-	Corrispettivo del servizio
ARTICOLO 4	-	Revisione del corrispettivo
ARTICOLO 5	-	Durata della concessione
ARTICOLO 6	-	Modalità di riscossione del tributo
ARTICOLO 7	-	Rendiconti contabili e liquidazione dell'aggio
ARTICOLO 8	-	Tenuta degli archivi e delle banche dati
ARTICOLO 9	-	Garanzia
ARTICOLO 10	-	Carattere del servizio
ARTICOLO 11	-	Requisiti ed obblighi del Concessionario
ARTICOLO 12	-	Elezione di domicilio – Costituzione dell'ufficio
ARTICOLO 13	-	Personale
ARTICOLO 14	-	Responsabilità verso terzi
ARTICOLO 15	-	Impianti per le pubbliche affissioni
ARTICOLO 16	-	Il servizio delle pubbliche affissioni
ARTICOLO 17	-	Decadenza
ARTICOLO 18	-	Clausola risolutiva espressa
ARTICOLO 19	-	Coordinamento e vigilanza
ARTICOLO 20	-	Penali
ARTICOLO 21	-	Controversie
ARTICOLO 22	-	Cessione del contratto
ARTICOLO 23	-	Spese contrattuali
ARTICOLO 24	-	Ricorsi
ARTICOLO 25	-	Norme finali
ARTICOLO 26	-	Rinvio

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni.

2. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'Albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (in breve ICP) e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (in breve DPA), nonché la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni. Il Comune di Altamura appartiene alla classe III in base alla graduazione indicata nell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'ICP e del DPA viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali e dalle tariffe disciplinanti le entrate oggetto della concessione. In particolare al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo. 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante. Il Concessionario, per le attività di accertamento sul territorio e gli atti di riscossione coattiva impiegherà, oltre alla figura del Funzionario Responsabile, anche quelle dell'accertatore tributario, del messo notificatore (ex legge n. 296/2006) e dell'ufficiale della riscossione.

3. Le affissioni devono essere effettuate in conformità alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93. La gestione dell'ICP è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive eventualmente impartite dal Comune.

4. Il Concessionario deve avviare tempestivamente tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione in autonomia del contenzioso dei tributi oggetto della concessione in ogni grado di giudizio, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune. Il Concessionario provvederà in particolare:

a) ad applicare il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di ICP e DPA oltre alle disposizioni in materia di contenzioso tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni;

b) ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e tutte le successive modificazioni ed integrazioni che eventualmente verranno adottate.

6. La gestione del servizio è affidata in concessione e remunerata ad aggio.

7. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità all'applicazione del Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari o di diverse fattispecie imponibili.

8. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'ICP e del DPA, in altro/i tipo/i di entrata/e, il Concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali di comune accordo tra le parti. In caso di completa soppressione (e non trasformazione) dell'ICP e del DPA, il contratto proseguirà esclusivamente per concludere l'attività di accertamento/recupero coattivo in essere o da effettuare, per le annualità d'imposta non ancora verificate, o per la gestione di servizi analoghi nel frattempo eventualmente affidati ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, al netto delle spese di incasso addebitate dagli intermediari dei vari canali di pagamento al Comune, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio a favore del Concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura quale risultante dalla gara, pari al _____%.
3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, compresa la maggiorazione di cui al comma 9 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 507/93.
4. La maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs 507/1993 è ripartita tra Comune e Concessionario nella stessa misura percentuale dell'aggio offerto in sede di gara.
5. L'importo dell'ammontare lordo complessivamente riscosso di cui al comma precedente è calcolato pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni effettuate e quanto corrisposto a titolo di rimborso, distinto per anno, ai contribuenti aventi diritto.
6. Le spese di tenuta conto e di incasso, relative ai vari canali di pagamento intestati al Comune, sono rimborsate dal Concessionario al Comune, mediante compensazione, sottraendo i relativi importi all'aggio maturato a favore del Concessionario. Rientrano in tali spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i canoni periodici di tenuta conto, le commissioni e/o gli aggi dovuti sulle singole transazioni a favore degli intermediari/gestori dei canali di pagamento utilizzati, le imposte di bollo, ecc.
7. I versamenti effettuati a qualsiasi titolo dai contribuenti dopo la scadenza del contratto, relativi agli anni d'imposta rientranti nella presente concessione nonché

relativi ad atti emessi in vigore della presente concessione, sono integralmente di spettanza del Comune ovvero del Concessionario subentrante; pertanto, a valere su tali somme non maturerà alcun aggio né rimborso a qualsiasi titolo al Concessionario uscente. Inoltre quest'ultimo è obbligato a consegnare al Comune, ovvero al Concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per la prosecuzione delle attività finalizzate al recupero del gettito avendo cura, altresì, di effettuare quanto necessario a garantire la legittimazione del Comune, ovvero del Concessionario subentrante, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Il nuovo Concessionario subentra al precedente anche nella gestione dei ricorsi pendenti.

ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina delle entrate oggetto del presente capitolato, che comporti una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio sarà revisionato a partire dall'anno successivo, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, tenuto conto dei dati risultati a consuntivo.
2. Pertanto, pur ricorrendo la fattispecie di cui al comma 1, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione inferiore al 10%, il Concessionario si obbliga a non richiedere alcuna revisione dell'aggio.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza presumibile dal 01.01.2017 ed effettiva dalla data di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto:
 - a) per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento della nuova concessione o dell'eventuale supporto tecnico-specialistico esterno qualora l'Ente opti per il ritorno alla gestione diretta;
 - b) per la durata necessaria, non superiore ad un anno, per allineare la scadenza della concessione a quella dell'anno solare/anno d'imposta.
4. L'impresa concessionaria si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

ART. 6 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 14 del vigente *“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15/10/2015, i

tributi e diritti oggetto della concessione devono essere versati dai contribuenti direttamente al Comune, sia spontaneamente sia coattivamente, attraverso i canali di pagamento consentiti dalla Legge per le Pubbliche Amministrazioni ed individuati dal Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e tenuto conto dei sistemi informativi del Comune. È escluso, in ogni caso, il pagamento in contanti dell'imposta o del diritto presso gli uffici comunali o gli sportelli del Concessionario.

2. Il Comune fornirà al Concessionario le necessarie credenziali d'accesso, idonee alla consultazione delle movimentazioni dei canali di pagamento utilizzati per la riscossione del tributo, sia spontanea sia coattiva, al fine di predisporre i rendiconti di cui al successivo art. 7.

ART. 7 – RENDICONTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO

1. Il Concessionario provvederà a riconciliare trimestralmente ed a trasmettere al Comune, secondo modalità e formati stabiliti dal Comune medesimo, i movimenti dei diversi canali di pagamento, esponendo distintamente:
 - a) l'ammontare delle riscossioni effettuate, distinte per anno d'imposta, con separata evidenziazione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese di incasso, addebitate dagli intermediari dei vari canali di pagamento al Comune quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di tenuta conto, commissioni, imposte di bollo, aggi sulle singole transazioni, ecc;
 - c) quanto corrisposto a titolo di rimborso, distinto per anno d'imposta, ai contribuenti aventi diritto;
 - d) le spese di notifica degli atti di accertamento per i quali è avvenuta la riscossione nel trimestre;
 - e) l'aggio di competenza del Concessionario, calcolato sulla base delle riscossioni di cui al punto a), cui andranno detratti i costi di cui al punto b) e sommati gli importi di cui alle lettere c) e d).
2. Le ulteriori spese sostenute dal Concessionario per la riscossione coattiva (fermo, ipoteca, pignoramento, etc.) saranno rimborsate dal Comune al Concessionario nei limiti degli importi effettivamente ripetuti e riscossi dal Concessionario nei confronti del contribuente escusso.
3. Entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno il Concessionario è tenuto alla trasmissione della resa del conto relativamente alle riscossioni effettuate nell'annualità precedente, ai sensi combinato disposto degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000.
4. Entro il termine del 31 Marzo di ciascun anno il Concessionario è tenuto alla trasmissione, alla Direzione federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della situazione riepilogativa delle riscossioni dell'anno precedente relativa all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al DM 26 aprile 1994, art. 4, comma 2.
5. Il Concessionario è in generale tenuto, quale esclusivo responsabile, a rispettare tutti gli adempimenti riguardanti comunicazioni, rendicontazioni e/o trasmissioni

- di dati ad altri organi dello Stato, previsti dalla normativa vigente pro-tempore.
6. Il pagamento dell'aggio dovuto al Concessionario verrà effettuato dal Comune in quattro rate trimestrali posticipate, riferite ai periodi 1 Gennaio-31 Marzo; 1 Aprile - 30 Giugno; 1 Luglio - 30 Settembre; 1 Ottobre - 31 Dicembre, previa emissione di regolari fatture, assoggettate all'aliquota IVA prevista per legge, pagabili entro 30 gg. dalla data di ricezione, previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del funzionario preposto dal Dirigente alla vigilanza sulla concessione, subordinatamente all'esito favorevole delle verifiche propedeutiche all'effettuazione di pagamenti da parte delle P.A., previste dalla normativa vigente ed al rispetto delle eventuali prescrizioni della normativa vigente in tema di appalti di servizi e forniture, per quanto applicabili alle concessioni. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, all'affidatario saranno riconosciuti gli interessi al tasso previsto dalla normativa vigente.
 7. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e dovranno contenere tutti gli elementi previsti dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e smi.
 8. Il Concessionario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010

ART. 8 – TENUTA DEGLI ARCHIVI E DELLE BANCHE DATI

1. Il Concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti archivi e registri:
 - a) archivio, anche informatico nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di conservazione a norma, in cui sono catalogate tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 507/1993 in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
 - b) registro, anche informatico nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di conservazione a norma, in cui sono annotate, in stretto ordine cronologico, tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 6° e 7°, degli eventuali conseguenti rimborsi e della comunicazione ai sensi del comma 8° dello stesso articolo.
2. Tutti i registri cartacei sono numerati e vidimati, in ogni pagina, dal Funzionario Responsabile del tributo del Concessionario, prima di essere posti in uso.
3. Alla consegna del servizio, l'Ente consegnerà al Concessionario tutta la documentazione in proprio possesso riguardante la gestione, gli archivi informatizzati e tutte le banche dati cartacee ed informatiche inerenti l'oggetto della concessione, redigendo apposito verbale in contraddittorio; parimenti, il Concessionario, alla scadenza dell'affidamento dovrà consegnare all'Ente tutta la documentazione in proprio possesso riguardante la gestione, gli archivi informatizzati e tutte le banche dati cartacee ed informatiche inerenti l'oggetto

della concessione, redigendo apposito verbale in contraddittorio e sarà tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 25 "Norme finali." del presente capitolato.

4. Sono fatte salve le eventuali ed ulteriori prescrizioni sul punto contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'ICP e del DPA del Comune di Altamura, al tempo vigente.

ART. 9 - GARANZIA

1. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare al Comune, in virtù dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, prima della stipula o, se antecedente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, attraverso polizza fidejussoria o assicurativa rilasciata da Istituti appositamente autorizzati. Tale polizza dovrà essere di durata pari a quella contrattuale, contenere l'esplicita clausola del pagamento "a prima richiesta incondizionata" entro 15 giorni e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

2. La diminuzione della garanzia comporta l'obbligo del reintegro entro 5 giorni da parte del Concessionario e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione di apposito invito da parte del Comune, pena l'applicazione dell'art. 18 comma 1 (clausola risolutiva espressa).

3. Lo svincolo della garanzia avverrà dopo la scadenza della concessione, allorquando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'aggiudicatario a seguito del perfezionamento del provvedimento di svincolo.

ART. 10 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto di Legge, servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

2. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite, così come richiesto dai contribuenti, secondo le norme previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal vigente Regolamento comunale.

3. Il Concessionario dovrà assicurare la presenza continuativa, nel territorio comunale, di una sede aperta al pubblico, di cui al successivo art. 12, per un totale minimo di 27 ore settimanali articolate su sei giorni, con almeno due pomeriggi di apertura.

4. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi previsti dal Piano delle Pubbliche Affissioni.

5. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi verso gli utenti.

ART. 11 – REQUISITI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve possedere ogni requisito previsto dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Il funzionario responsabile dovrà trasmettere al Comune annualmente una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future. Il funzionario responsabile rende il conto della gestione ai sensi di legge entro i termini normativamente stabiliti.
4. Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni.
5. Il Concessionario designa inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 81/08.
6. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2, 4 e 5 debbono essere comunicate al Comune prima dell'inizio del servizio; analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni.
7. Il Concessionario deve, inoltre, adottare procedure di accertamento, riscossione spontanea e coattiva e rimborso delle entrate in concessione, nonché di esecuzione delle pubbliche affissioni, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficacia ed efficienza, anche attraverso iniziative di comunicazione pubblica, informazione e sensibilizzazione dei contribuenti, utilizzando anche le nuove tecnologie a disposizione ed impegnandosi nelle attività ritenute più opportune.
8. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto., concordandone le specificità con il Comune.
9. Il Concessionario è obbligato:
 - a) ad attivare sistemi e processi di customer satisfaction e controllo della qualità dei servizi, con particolare riferimento alla raccolta e riscontro di reclami presentati dai contribuenti. A tal fine, il Concessionario subentra al Comune nella gestione del reclamo di cui all'art. 18, comma 17, del Regolamento ICP vigente, impegnandosi a dare evidenza dei risultati della soddisfazione e dei suggerimenti dei contribuenti e dei reclami con opportuna reportistica al Comune e con le modalità migliorative offerte in sede di gara;
 - b) ad inviare, entro i 20 giorni anteriori alla scadenza per il pagamento previsto dalla norma di legge e/o regolamento comunale, a tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell'ICP permanente, un invito/avviso di pagamento scritto, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ed evitare l'applicazione di sanzioni e interessi. Tale invito/avviso ai contribuenti deve essere spedito a spese del Concessionario, come ogni altra comunicazione, e deve contenere dettagliatamente gli elementi impositivi cui si riferisce, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata, con bollettino precompilato per il

- pagamento dell'imposta. Il suddetto invito/avviso può essere trasmesso agli interessati anche tramite email/pec, se comunicate e se richiesto dagli stessi;
- c) ad assumere iniziative atte a facilitare i pagamenti per i contribuenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi, con oneri a suo carico, come da offerta economica presentata in sede di gara. In particolare si assume l'obbligo di consentire il pagamento presso l'ufficio, di cui al successivo art. 12, attraverso POS;
 - d) a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici da parte del Comune. Il sistema informatico utilizzato, come da offerta economica presentata in sede di gara, dovrà essere accessibile in modalità ASP dal Comune, fornendo al funzionario preposto alla vigilanza, le relative credenziali di accesso in modalità di sola consultazione dati, sia relative ai singoli contribuenti ed alle singole operazioni, sia con possibilità di estrarre aggregazioni di dati ed elementi statistici necessari al Comune;
 - e) a mettere a disposizione degli utenti del servizio, a spese del Concessionario, la modulistica necessaria.
10. Il Concessionario inoltre agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
 11. Presso l'ufficio di cui al successivo art. 12 devono essere ben visibili e disponibili, per la consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.
 12. Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, direttamente ai Settori comunali competenti, di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni ed a trasmettere, conseguentemente, copia dei relativi verbali di accertamento di violazioni dei tributi in concessione redatti dai propri agenti accertatori.
 13. Il Concessionario è tenuto a contribuire alla realizzazione del contrasto del fenomeno dell'abusivismo, prendendo visione delle prescritte autorizzazioni e comunque avvisando il contribuente che il pagamento del tributo non sostituisce, né sana, la mancanza dell'autorizzazione o della dichiarazione sostitutiva della stessa nei casi previsti dal vigente PGIP, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15/10/2015, ad eccezione delle fattispecie per le quali il medesimo PGIP prevede che la presentazione della dichiarazione fiscale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 tiene luogo dell'autorizzazione.

ART. 12 –ELEZIONE DI DOMICILIO-COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. Il Concessionario deve eleggere il domicilio, per tutta la durata del contratto, nell'ufficio aperto nel territorio comunale, presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

All'esterno dell'ufficio, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una insegna recante la scritta “*NOME CONCESSIONARIO - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ IN CONCESSIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA* —”.

2. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, anche diversamente abile o con ridotta capacità motoria. L'organizzazione del servizio verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente contratto ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

3. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni quali telefono, fax, posta elettronica, ecc.

4. Le affissioni si effettueranno tutti i giorni escluso la domenica e le festività civili.

ART. 13 – PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, nel rispetto della normativa vigente ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato al perseguimento di un elevato livello di qualità del servizio oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.

6. Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio, con riferimento al personale da adibire al servizio stesso, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate all'art. 10 del presente capitolato, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio,

sia a terzi, sia al Comune interessato e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice iscritta all'Albo IVASS e con sede legale in Italia, prima della stipula ovvero, se antecedente, prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo i seguenti massimali:

- massimale della polizza RCT non inferiore ad € 3.000.000,00;
- massimale della polizza RCO non inferiore ad € 2.500.000,00.

Copia della polizza dovrà essere prodotta al Comune e, annualmente, il Concessionario dovrà presentare al Comune copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo che attesti la permanenza della copertura assicurativa.

ART. 15 – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di inizio del contratto, nello stato di fatto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale di consegna, impegnandosi a custodirli, mantenerli e sostituirli, ovvero ad installare nuovi impianti, secondo le esigenze del servizio ed al fine di garantire l'effettiva applicazione del Piano delle Pubbliche Affissioni, con modalità e tempi indicati nell'offerta di gara.

2. Il Concessionario provvede a propria cura e spese a installare o sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale, con modalità e tempi indicati nell'offerta di gara.

3. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, saranno reimmessi nel possesso del Comune, in buono stato di conservazione, sia che facciano parte della dotazione iniziale, sia che siano installati durante il periodo di concessione, senza che al Concessionario spetti alcun compenso o indennità. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali carenze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione. Il Concessionario dovrà predisporre una planimetria indicante l'ubicazione di tutti gli impianti esistenti 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, indicandone tipo e categoria, da consegnare al Comune.

4. Il Concessionario risponde direttamente, sia in sede civile che penale, dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua gestione.

ART. 16 – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento del Comune di Altamura e di

ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Al fine di evitare situazioni di monopolio o oligopolio in ordine alla fruizione degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di un numero limitato di operatori, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la stessa dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

4. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni e garantire la trasparenza, la parità di trattamento e la rotazione nella fruizione degli spazi, avvalendosi in particolare di idonei strumenti informatici, illustrati nell'offerta economica in sede di gara.

5. Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, senza richiedere al Comune di Altamura alcun rimborso, all'affissione dei manifesti istituzionali del Comune stesso e di tutti quelli per i quali, per disposizione di legge o di regolamento, è prevista l'esenzione dal pagamento del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

6. Il Concessionario è tenuto a rendere disponibile per tutte le affissioni effettuate (istituzionali, commerciali, esenti, ridotte, etc.) la nota posizione ed a consentire, su richiesta degli uffici comunali o di contribuenti interessati, la consultazione attuale e storica della stessa.

ART. 17 – DECADENZA

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'articolo 12, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.

3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della garanzia.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 17 il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;

b) interruzione del servizio senza giusta causa;

c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 17.

3. La risoluzione del contratto in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 fa sorgere a favore dell'Amministrazione

Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

4. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 19 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione della concessione, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e dei Regolamenti comunali.

3. Il Comune provvede a vigilare, anche a mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte. Gli organi e soggetti preposti del Comune possono, in qualunque momento e senza preavviso, procedere ad ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà controdedurre entro il termine assegnato, indicato nella comunicazione di addebito dopodiché, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà all'applicazione delle penali e/o si attiveranno le azioni ed i provvedimenti conseguenti.

ART. 20 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00, per ogni singola violazione o, in caso di violazioni continuate, per ogni giorno di violazione in motivato rapporto alla gravità della violazione ed ai disservizi prodotti all'Ente.

2. In caso di inerzia del Concessionario in ordine ad adempimenti indifferibili ed urgenti, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, si rivarrà sul Concessionario, addebitando il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

3. Le penali definitivamente inflitte saranno rimosse dal Comune prioritariamente a valere sull'aggio maturato dal Concessionario.

4. Per la mancata o irregolare presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 7 del presente disciplinare, la penale è pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Per il ritardo o irregolarità o incompletezza nella riconsegna della banca dati e della documentazione cartacea, la penale è pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

4. Le contestazioni di addebito saranno effettuate con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.

5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento e l'aggio maturato risulti incapiante, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva, con applicazione dell' art. 9 del presente contratto.

6. L'organo comunale competente, in considerazione della gravità dell'irregolarità/inadempimento ed all'esito del provvedimento, valuta se inoltrarne comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.

7. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 21 – CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, è escluso il ricorso all'arbitrato o ad altra forma di composizione stragiudiziaria.

2. Competente a dirimere eventuali controversie sarà esclusivamente l'Autorità Giudiziaria – Foro di Bari.

3. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del Concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra Concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È nulla la cessione del contratto a terzi.

2. Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e/o diritto secondo le leggi vigenti.

ART. 24 – RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti e/o gli atti di riscossione spontanea e coattiva emessi a carico dei contribuenti, la legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni) spetta esclusivamente al Concessionario.

ART. 25 – NORME FINALI

1. Il Concessionario non può emettere atti di accertamento od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento.

2. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente disciplinare, e per le istanze di rimborso presentate al Concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al Concessionario uscente, il Concessionario concluderà il procedimento e disporrà il rimborso a favore del soggetto interessato presentando al Comune la richiesta di reintegro delle somme.

3. Il Concessionario prenderà in carico le segnalazioni da parte di altri organi dell'Ente o, in generale dello Stato, relative a potenziali omissioni dichiarative e/o di versamento, non ancora accertate, per il conseguente recupero dell'imposta, previa emissione degli avvisi di accertamento e la eventuale successiva riscossione coattiva.

4. Il Concessionario è obbligato, a conclusione dell'affidamento, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta, a rendere disponibili le banche dati, come create, aggiornate e bonificate dall'attività svolta, su una postazione hardware stand alone messa a disposizione dal Comune, completa di software perfettamente funzionante, senza alcun termine di scadenza della relativa licenza d'uso, ed in grado di garantire la piena accessibilità a tutte le informazioni presenti in banca dati da parte del Comune.

5. È fatto obbligo altresì per il Concessionario di fornire gratuitamente al Comune i tracciati record, per l'esportazione e la successiva importazione, delle suddette banche dati e di qualsivoglia archivio, realizzati in esecuzione del presente contratto, in formati non criptati di ampia diffusione o standard al momento della conclusione del servizio, anche sulla base delle specifiche tecniche richieste o fornite dal Comune stesso.

6. Per quanto non disciplinato dalla Legge e dai Regolamenti statali, il Concessionario applica i regolamenti in materia tributaria del Comune di Altamura.

ART. 26 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e di prassi vigenti in materia.